



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL (+39) 0836/801073 – FAX (+39) 0836/805405 – email: ucotranto@mit.gov.it – pec: cp-otranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OTRANTO**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Otranto e Comandante del Porto di Otranto,

VISTA la propria Ordinanza del 15/04/2026, n 09 “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Otranto;

VISTO: il quesito formulato dalla Capitaneria di porto di Bari sulla possibilità di esercizio dell'attività di “paracadutismo ascensionale” con più persone contemporaneamente;

VISTO: il dispaccio prot. 58928 del 30 aprile 2026, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito dei chiarimenti richiamando l'evoluzione tecnica del mercato che plausibilmente è stata caratterizzata, successivamente al 1989, dall'introduzione di attrezzature per il paracadutismo ascensionale dotate di un adeguato livello di sicurezza, pur con più di un passeggero, rimettendo, in definitiva, le relative determinazioni alle attribuzioni del Capo del Circondario marittimo territorialmente competente;

VISTE: le richieste di chiarimenti pervenute da parte dell'utenza e degli operatori di settore in merito all'applicazione di talune disposizioni di sicurezza e di esercizio delle attività diportistiche;

RITENUTO: alla luce del succitato chiarimento fornito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di dover apportare talune modifiche al regolamento in parola, approvato e reso esecutivo con la succitata ordinanza;

VISTI gli atti di questo ufficio,

ORDINA

ART. UNICO

A decorrere dalla data odierna:

gli artt. nn. 16, 21, 24, 30, 33, 47, 73 sono integrate dal seguente comma:

Al fine di permettere ai soccorsi di localizzare rapidamente un disperso in mare in caso di emergenza è raccomandato l'utilizzo di un dispositivo di emergenza personale PLB AIS o qualsiasi altro dispositivo che possa consentire la geolocalizzazione in caso di emergenza.

I commi 9 e 10 dell'art. 32 sono sostituiti dal seguente comma:

9. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare il numero massimo di persone consentito dalla documentazione tecnica relativa all'unità e all'attrezzatura, nel rispetto della certificazione di sicurezza laddove prescritta, e della portata massima stabilita dalla stessa documentazione; l'unità non potrà svolgere contemporaneamente altre attività.

L'art.38 co. 1 è integrato dalla seguente dicitura:

È facoltà di ogni operatore commerciale del settore custodire un unico registro che contenga le informazioni relative all'utilizzo delle unità nella propria disponibilità.

L'art. 59 co. 5 è così sostituito

Al fine di permettere ai soccorsi di localizzare rapidamente un disperso in mare in caso di emergenza è raccomandato l'utilizzo di un dispositivo di emergenza personale PLB AIS o qualsiasi altro dispositivo che possa consentire la geolocalizzazione in caso di emergenza.

Sia pubblicato il testo consolidato dell'ordinanza 9 / 2026 nelle premesse citata.

.

Otranto, lì (DOCUMENTO DOTATO DI MARCA TEMPORALE)

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell' art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco SCAROLA